

Giacomo Oberto

PROPOSTA DI LEGGE SUL TEMA:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDI DI CONVIVENZA^(*)

SOMMARIO:

- [Art. 1](#) - Accordi fra conviventi.
- [Art. 2](#) - Diritti e doveri reciproci dei conviventi.
- [Art. 3](#) - Attribuzioni patrimoniali in favore del convivente.
- [Art. 4](#) - Indennizzo per l'attività prestata.
- [Art. 5](#) - Impresa familiare.
- [Art. 6](#) - Accordi sulla proprietà e sul regime dei beni. Prova della proprietà dei beni mobili acquistati nel corso della convivenza.
- [Art. 7](#) - Accordi relativi all'eventuale cessazione della convivenza.
- [Art. 8](#) - Attribuzione convenzionale dell'abitazione nella casa familiare.
- [Art. 9](#) - Accordi relativi ai figli. Competenza del giudice ordinario.
- [Art. 10](#) - Disposizione dell'indennità di fine rapporto in favore del convivente.
- [Art. 11](#) - Incarico al partner di assumere decisioni sulla propria salute.

Art. 1 - Accordi fra conviventi - 1. Agli effetti della presente legge si intendono conviventi due persone [di sesso diverso o del medesimo sesso] legate da una comunione di vita e di affetti caratterizzate da stabilità e continuità.

2. Gli accordi fra conviventi sono diretti a disciplinare gli aspetti patrimoniali della loro relazione, trovando al riguardo applicazione le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di contratti. Essi possono coinvolgere anche profili di carattere non patrimoniale, nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge.

3. Gli accordi di cui al comma precedente possono essere stipulati in ogni momento ed essere provati con ogni mezzo.

4. Gli accordi stipulati tra i conviventi ai fini di regolamentare i rapporti patrimoniali sono assoggettati:

a) se aventi per oggetto beni immobili o mobili registrati, all'imposta di registro dovuta ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

b) se aventi per oggetto beni mobili all'imposta di registro solo in caso di uso e in misura fissa, analogamente a quanto disposto dall'articolo 8, lettera f), parte prima, della tariffa annessa al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni. ⁽¹⁾

Art. 2 - Diritti e doveri reciproci dei conviventi - 1. I conviventi possono pattuire che, durante il loro rapporto, entrambi saranno tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della convivenza, nonché a prestarsi reciproca assistenza morale e materiale ed a collaborare nell'interesse della famiglia.

2. I contraenti potranno fissare modi e misura della contribuzione di ciascuno, eventualmente procedendo ad un'individuazione delle spese relative e prevedendo clausole penali per il caso di violazione degli obblighi assunti. ⁽²⁾

Art. 3 - Attribuzioni patrimoniali in favore del convivente - 1. In assenza di apposita pattuizione, le attribuzioni patrimoniali effettuate fra i conviventi in ragione della prestazione di reciproca contribuzione, nonché di assistenza morale e materiale, compiute in qualunque forma in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo, costituiscono adempimento di obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c.

2. Salvo prova contraria, si presume che le attribuzioni patrimoniali eccedenti la misura di cui sopra costituiscano a tutti gli effetti donazioni, per la cui validità è richiesto il rispetto degli artt. 782 c.c. e 48, l. 16 febbraio 1913, n. 89 ("Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili"). ⁽³⁾

Art. 4 - Indennizzo per l'attività prestata - 1. In assenza di apposita pattuizione e ove non sia configurabile un diverso rapporto, il convivente ha diritto ad un indennizzo per l'attività prestata e per le prospettive di guadagno perdute al fine di prestare la propria contribuzione nell'ambito del rapporto di convivenza, qualora tale contribuzione non sia integralmente compensata dalle contribuzioni effettuate dal partner.

2. In difetto di accordo la misura dell'indennizzo è fissata dal giudice ordinario secondo equità. ⁽⁴⁾

Art. 5 - Impresa familiare - 1. Il terzo comma dell'articolo 230-bis del codice civile introdotto con l'articolo 89 della legge 19 maggio 1975, n. 151, è sostituito dal seguente:

"Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, il convivente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, il convivente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo".⁽⁵⁾

Art. 6 - Accordi sulla proprietà e sul regime dei beni. Prova della proprietà dei beni mobili acquistati nel corso della convivenza - 1. I conviventi possono stabilire in qualsiasi momento che i diritti acquistati anche separatamente nel corso della convivenza su beni mobili o immobili formino automaticamente oggetto, sin dal momento dell'acquisto, di comunione ai sensi degli artt. 1100 ss. c.c., senza necessità di operare alcun successivo atto di trasferimento. Da tale comunione possono essere eventualmente esclusi i beni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 179 c.c.

2. In luogo dell'intesa di cui al comma precedente i conviventi possono stabilire che, ferme restando le regole ordinarie in tema di acquisto dei diritti, al momento della cessazione del rapporto ciascuno di essi acquisti il diritto ad una quota del valore degli acquisti effettuati dall'altro in costanza di convivenza. In difetto di accordo, tale valore va calcolato al momento dello scioglimento del rapporto.

3. I conviventi possono in ogni momento redigere un inventario dei beni mobili di proprietà individuale o comune. In difetto di tale inventario ciascun convivente può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene. I beni acquistati nel corso della convivenza e di cui nessuno dei conviventi può dimostrare la proprietà esclusiva, sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi.⁽⁶⁾

Art. 7 - Accordi relativi all'eventuale cessazione della convivenza - 1. I conviventi possono, sin dall'inizio del loro rapporto, così come in ogni momento, disciplinare le conseguenze patrimoniali e personali di un'eventuale cessazione della convivenza. Essi possono anche prevedere, per il periodo successivo, la corresponsione di un assegno di mantenimento, oppure di una somma *una tantum*, ovvero ancora il trasferimento di diritti su uno o più beni.

2. I conviventi possono inoltre stabilire che gli effetti della cessazione del rapporto prendano inizio da un momento successivo a quello della cessazione della convivenza, da determinarsi di comune accordo, ovvero su iniziativa di una parte mediante manifestazione di volontà unilaterale da comunicare all'altra nei tempi e modi prestabiliti.

3. Gli accordi conclusi in qualsiasi tempo al fine di regolamentare le conseguenze della cessazione della convivenza sono esenti dall'imposta di bollo e di registro, così come da ogni altro tipo di tributo.

Art. 8 - Attribuzione convenzionale dell'abitazione nella casa familiare - 1. In caso di cessazione della convivenza le parti possono stabilire che l'abitazione nella casa familiare sia attribuita all'uno o all'altro dei conviventi.

2. Il diritto di abitazione di cui al comma precedente, nel caso abbia ad oggetto un immobile di proprietà di uno o di entrambi i conviventi, è disciplinato dagli accordi conclusi dai conviventi medesimi, i quali possono dar vita, in alternativa, ad un rapporto di tipo reale, ai sensi degli artt. 1022 ss. c.c., ovvero ad un comodato, ai sensi degli artt. 1083 ss. c.c. Il comodato deve intendersi, salvo patto contrario, della durata minima di tre anni. Qualora l'attribuzione del diritto di abitazione sia effettuata senza ulteriori specificazioni si deve presumere concluso tra le parti un contratto di comodato di durata triennale.

3. Se le parti non hanno previsto la costituzione di un diritto ai sensi degli artt. 1022 ss. c.c., il diritto di abitazione di cui al comma precedente è opponibile ai terzi acquirenti ai sensi dell'art. 1599 c.c. Il relativo accordo deve rendersi pubblico col mezzo della trascrizione se il diritto è di durata superiore ai nove anni. L'assegnazione della casa familiare non trascritta è opponibile ai terzi acquirenti solo nei limiti di un novennio dall'inizio del rapporto. Qualora le parti optino per un'assegnazione fondata sul diritto di cui agli artt. 1022 ss. c.c. l'opponibilità è regolata dagli artt. 2643, n. 4 e 2644 c.c.

4. Nel caso la disponibilità dell'immobile sia fondata su di un rapporto di locazione [o di comodato] il convivente assegnatario succede nel rapporto medesimo, se tra i conviventi si sia così convenuto.⁽⁷⁾

Art. 9 - Accordi relativi ai figli. Competenza del giudice ordinario - 1. In caso di cessazione del rapporto i conviventi possono accordarsi, nel rispetto del principio dell'esclusivo interesse del minore, circa l'affidamento della prole, i diritti di visita in capo al genitore non affidatario, l'esercizio della potestà e il contributo di entrambi al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione dei

figli.

2. Gli accordi relativi alla prole acquistano efficacia con l'omologazione del giudice, secondo quanto stabilito dagli artt. 158 c.c. e 711 c.p.c.

3. A parziale modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e successive modificazioni e integrazioni, i provvedimenti contemplati dal comma precedente, così come quelli di cui all'articolo 317-*bis* del codice civile, sono di competenza del giudice ordinario.⁽⁸⁾

Art. 10 - Disposizione dell'indennità di fine rapporto in favore del convivente - Con atto di ultima volontà, il convivente prestatore di lavoro può disporre delle indennità di cui agli artt. 2118, 2120 c.c. e all'art. 4, 6° co., l. 297/1982 (sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici) in favore del convivente. In tal caso, il convivente nominato concorre nella ripartizione di tali indennità con i soggetti menzionati al primo comma dell'art. 2122 c.c., se esistenti.

Art. 11 - Incarico al partner di assumere decisioni sulla propria salute - Il paziente può designare in forma scritta il proprio convivente quale persona legittimata, ad esclusione di ogni altro congiunto, ad assumere decisioni circa la propria salute [compresa l'interruzione del trattamento terapeutico], in seguito al sopraggiungere di uno stato di incapacità nel disponente.⁽⁹⁾

[TORNA ALLA HOME PAGE](#)

NOTE ESPLICATIVE

⁽¹⁾ Nota all'art. 1:

- **Comma 1.** L'inserimento dell'inciso [di sesso diverso o del medesimo sesso] dipende da una valutazione "strategica". A mio avviso è evidente che anche in sua assenza gli accordi tra persone del medesimo sesso hanno valore. L'inserimento avrebbe una portata chiarificatrice, per eliminare ogni possibile dubbio; esso potrebbe però sollevare critiche contro tutta la legge.
- **Comma 2.** Mi sembra opportuno che qualche aspetto personale sia disciplinato. Qui, infatti, si manifesta l'utilità di una legge, posto che oggi tali profili non possono essere toccati da un "contratto" (non per niente la bozza parla di "accordi"), che, ex art. 1321 c.c., può investire solo rapporti patrimoniali.
- **Comma 3.** La stipula in ogni momento consente anche gli accordi con i quali già al momento dell'inizio dell'unione - come avviene all'estero - si prevedano le conseguenze di un'eventuale rottura. La prova con ogni mezzo mi pare opportuna, attesi i rapporti particolari in atto tra le parti. Bisogna essere però consapevoli del fatto che in tal modo si deroga ad alcuni principi generali, quali quelli che per alcuni negozi richiedono la forma *ad probationem* (così, per esempio, una transazione tra conviventi potrà essere provata con ogni mezzo, in deroga al principio ex art. 1967 c.c.: ma ciò non mi sembra poi così scandaloso). Naturalmente restano salvi i principi in tema di forma *ad substantiam*: sul punto non mi sembra il caso che l'articolato debba spendere qualche parola.
- **Comma 4.** Sarebbe opportuno interrogare un notaio - o comunque un esperto di diritto tributario - al fine di vagliare con precisione le conseguenze e i problemi tecnici legati ad una siffatta disposizione.

⁽²⁾ Nota all'art. 2.

La disposizione appare necessaria per ciò che attiene ai profili di carattere personale, secondo quanto ricordato a commento dell'art. 1. La previsione di penali potrebbe servire a rendere più evidente (difettando, ovviamente, un "addebito", che peraltro sembra avviato sul viale del tramonto anche nell'ambito della famiglia legittima) il carattere giuridicamente vincolante delle obbligazioni eventualmente assunte.

⁽³⁾ Nota all'art. 3.

- **Comma 1.** *Nihil sub sole novi*: qui ci si limita a fissare per legge un risultato cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità. Peraltro la precisazione sul criterio di proporzionalità (che pure è implicitamente ricavabile da qualche pronuncia) mi sembra necessaria per evitare che si pervenga ad un'errata equiparazione assoluta tra attribuzione tra conviventi (di qualsiasi importo: fino allo "svuotamento" del patrimonio del disponente) e obbligazione naturale, con conseguenti problemi in tema di rispetto delle norme in tema di donazione e, soprattutto, dei diritti dei legittimari.
- **Comma 2.** La regola che presume donazione ciò che eccede l'atto di adempimento di obbligazione naturale comporta, quale conseguenza, l'obbligo di restituzione, in forza delle norme in tema di ripetizione dell'indebito, a meno che le parti non abbiano avuto l'accortezza di rispettare la forma solenne. Ovviamente, si può rovesciare il discorso e stabilire nel comma in esame che siffatte attribuzioni, proprio perché effettuate tra conviventi, pur essendo presunte donazioni (ciò che varrebbe a sottoporle a riduzione), sono esenti dal rispetto dell'atto pubblico alla presenza di testimoni. Quest'ultima soluzione agevolerebbe indubbiamente il convivente "debole", ponendo sulla controparte (il convivente "forte" e "pentito", ovvero i suoi eredi) l'onere della *probatio diabolica* di una causa diversa (es.: mutuo o mandato senza rappresentanza). Questa stessa soluzione, peraltro, presenterebbe l'inconveniente di impedire - di fatto - la restituzione nel caso di attribuzioni *ex uno latere* di una certa consistenza (es.: contributo rilevante in denaro per l'acquisto a nome del *partner*), seguite da una imprevista rottura della convivenza. Proprio la considerazione di quest'ultima eventualità mi convince dell'opportunità di proporre la soluzione avanzata nel capoverso della norma in commento: il necessario rispetto della forma solenne svolgerebbe la funzione "classica" di indurre il soggetto che dispone del suo patrimonio a riflettere circa un atto che lo impoverisce senza contropartita.

⁽⁴⁾ Nota all'art. 4.

La disposizione si ispira al mio suggerimento circa l'esperibilità del rimedio dell'azione di arricchimento a tutela del *partner* debole. La via è peraltro contrastata in dottrina; tutta la giurisprudenza, poi, è schierata in senso contrario, partendo dal presupposto secondo cui "la volontaria prestazione esclude l'ingiustificato arricchimento". Non ho ritenuto qui di dover effettuare un richiamo esplicito all'*actioe in rem verso*, dal momento che mi è sembrato più giusto prevedere un equo indennizzo che, come tale, non corrisponda "matematicamente" all'impoverimento (pur non eccedente l'arricchimento) cui fa richiamo l'art. 2041 c.c. La particolare situazione in cui i *partners* si trovano, invero, mi sembra giustifichi una valutazione di tipo equitativo, che tenga conto di svariati elementi: vita in comune, eventuali prestazioni effettivamente eseguite (ancorché non interamente soddisfatti dell'obbligazione naturale, o civile - in caso di accordo sul punto - gravante sull'altro convivente), patrimoni personali, posizioni lavorative, ecc.

L'inciso "qualora tale contribuzione non sia integralmente compensata dalle contribuzioni effettuate dal *partner*" si giustifica, a mio avviso, sulla base del rilievo per cui l'obbligazione naturale (o civile, nel caso di accordo sul punto) tra conviventi può essere soddisfatta in vario modo e un impoverimento del *partner* debole (che pure, non va dimenticato, è tenuto a contribuire) può darsi solo se l'altro è inadempiente, in tutto o in parte, rispetto al dovere di contribuzione.

⁽⁵⁾ Nota all'art. 5.

Ritengo preferibile intervenire sull'art. 230-*bis* c.c., piuttosto che riprodurre il testo in seno all'articolato, ciò che comporta il rischio di non concordanze tra i vari testi (per es. l'art. 4 della prima bozza menzionava solo il lavoro nell'impresa e non nella famiglia). Naturalmente, volendo, si può anche andare avanti rispetto al testo codicistico, introducendo per esempio, la collaborazione all'attività professionale; ciò comporterebbe però poi la necessità di modificare l'art. 230-*bis* anche in relazione a tali altri aspetti, non essendo immaginabile una normativa più favorevole verso il lavoro familiare limitata alla sola famiglia di fatto.

⁽⁶⁾ Note all'art. 6.

- **Comma 1.** In difetto di accordi sul punto, il regime dei conviventi è di tipo rigidamente separatista (attenuato, semmai, dalla presunzione di cui al comma 3.). Ho indicato, quali alternative rispetto al regime separatista, quello di comunione (ordinaria: quella legale è troppo legata alla famiglia fondata sul matrimonio e presuppone un tipo di pubblicità non attuabile nel caso di specie) e quello di "comunione" di tipo obbligatorio. Il primo costituisce una sorta di riproduzione per via negoziale dell'effetto automatico di cui all'art. 177 c.c.: ogni volta che uno dei *partners* compie un acquisto, l'altro diviene *ipso iure* comproprietario. Il problema dei rapporti con i terzi si risolve qui nell'unico modo possibile (partendo dal presupposto che il rapporto di convivenza non può avere, per ragioni di politica legislativa, rilievo esterno a mezzo di un'ideale forma di pubblicità): il *partner* che tema atti dispositivi sulla quota comune potrà agire *ex art.* 2653, n. 1, facendo immediatamente trascrivere la domanda (non è del resto neppure esclusa l'esperibilità, al limite, di rimedi di tipo cautelare, come il sequestro giudiziario della quota). Ciò, naturalmente, per quanto attiene ai beni immobili o mobili registrati. Per i mobili non registrati non rimangono che rimedi di tipo risarcitorio (e, in via cautelare, il sequestro giudiziario se l'atto non è ancora stato posto in essere, o altrimenti il sequestro conservativo, a garanzia del credito risarcitorio), operando di regola nei confronti dei terzi il principio "possesso vale titolo".
- **Comma 2.** Si sarebbe pure potuto immaginare un'alternativa ulteriore: un impegno di carattere meramente obbligatorio ad operare il ritrasferimento dei beni singolarmente acquistati nel patrimonio comune, analogamente a quanto stabilito dall'art. 1706 c.c. in materia di mandato senza rappresentanza. La soluzione mi è sembrata però assai macchinosa e come tale non inseribile in queste disposizioni che, come esattamente ricordato nel corso della riunione della nostra Commissione, hanno anche la funzione di "istruzioni per l'uso".

⁽⁷⁾ Note all'art. 8.

- **Comma 1.** Il problema "politico" concerne la terminologia: si può usare l'aggettivo "familiare"? In alternativa si potrebbe pensare a termini quali "casa (unità immobiliare, immobile) in cui si è svolta la convivenza" o "casa (unità immobiliare, immobile) della convivenza".
- **Comma 3.** La disposizione esclude all'inizio il diritto reale di abitazione perché, ovviamente, qui l'opponibilità, anche per un solo giorno, è legata alla trascrizione, ai sensi degli artt. 2643, n. 4 e 2644 c.c. Vi è da chiedersi, in relazione al diritto di abitazione di tipo obbligatorio, se sia il caso di modificare anche l'art. 2643 c.c., aggiungendo un'ulteriore ipotesi, che potrebbe essere formulata nei seguenti termini: "n. 15) gli accordi tra conviventi ai sensi dell'art. 8, legge ., qualora il diritto di abitazione attribuito al convivente abbia durata superiore ai nove anni". Quest'ultima soluzione mi sembra opportuna (ancorché *stricto iure* non necessaria, essendo sufficiente il richiamo all'art. 1599 c.c.), atteso il principio della tassatività delle trascrizioni, che indurrà sicuramente parte della dottrina e della giurisprudenza a rimarcare l'assenza, nel catalogo delle norme sulla trascrizione, di siffatta ipotesi.
- **Comma 4.** Sarà forse il caso di proporre anche una espressa integrazione dell'art. 6 l. equo canone (in ogni caso è chiaro che questa *lex posterior* viene ad integrare l'art. 6 cit.). L'inciso relativo al comodato potrebbe essere aggiunto per evitare le discussioni che hanno caratterizzato (e continuano a caratterizzare) l'assegnazione della casa *ex coniugale*.
- Restano, infine, fuori le ipotesi della successione per morte del partner (regolata da Corte cost. 404/88 per la locazione e invece non prevista per l'ipotesi della casa in proprietà: ma intervenire sul punto significherebbe toccare il *punctum dolens* del divieto dei patti successori), nonché di "separazione" con figli (regolata da Corte cost. 404/88 per ciò che attiene alla casa in locazione e da Corte cost. 166/98 per la casa in proprietà). In ogni caso sarei propenso a non dire nulla su tali temi, perché si esula dalla materia degli accordi.
- Mi pongo, infine, il dubbio se valga la pena prevedere (a scopo "promozionale" ed "esorativo") che le parti possano stabilire che, nel caso di rottura dell'unione, gli effetti di questa e, segnatamente, l'allontanamento del partner non proprietario o non titolare del contratto di locazione (*ex latere conductoris*) non possa avvenire se non prima di una certa data (per esempio: non prima di sei mesi dal momento della cessazione del ménage, o, meglio ancora, dal momento di invio di lettera raccomandata o notificazione di atto stragiudiziale).

⁽⁸⁾ Note all'art. 9.

Non direi nulla sulle "garanzie" a tutela dell'assegno di mantenimento, perché comunque esse sono state estese alla separazione personale consensuale dalla Corte cost. e quindi debbono ritenersi applicabili anche alla famiglia di fatto, una volta che si richiami l'art. 158 c.c. (cfr. per es. Corte cost., 144/83; 278/94; 258/96).

Nulla direi anche per ciò che attiene al tema del titolo esecutivo: il verbale d'udienza è atto pubblico e come tale non vi è dubbio che opera anche qui la regola che vale per il verbale d'udienza in materia di separazione dei coniugi.

Non è prevista l'estensione dell'art. 155 c.c. perché, per ciò che attiene all'abitazione, è già prevista una disposizione specifica nella bozza, mentre, in difetto di accordo, opera la sentenza Corte cost. 166/98 (a meno che, prendendo lo spunto dal fatto che si tratta di sentenza solo interpretativa, non ritenga opportuno intervenire *ex lege*: peraltro la *sedes materiae* è qui diversa, trattandosi in questo progetto dei soli accordi tra conviventi). Per gli aspetti diversi dalla casa familiare e in caso di conflitto tra i conviventi opera l'art. 317-*bis*.

⁽⁹⁾ Nota all'art. 11.

Ho ritenuto di porre tra parentesi quadra il riferimento all'interruzione del trattamento terapeutico perché la disposizione viene a toccare il tema, assai delicato, dell'eutanasia: ecco perché "strategicamente" ne sarebbe forse opportuna l'eliminazione.

(*) A seguito di una riunione di esperti tenutasi il 25 febbraio 2000 presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Capo dell'Ufficio Legislativo del Dipartimento mi ha affidato l'incarico di predisporre una bozza di articolato sul tema: "Disposizioni in materia di accordi di convivenza". Ne è nata la presente proposta, che ho trasmesso al predetto Ufficio Legislativo in data 28 febbraio 2000. Le opinioni espresse in questa sede non impegnano che l'autore.